rettiva 68/360, in base alla quale gli Stati membri riconoscono ai lavoratori degli Stati membri ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità il diritto di soggiorno sul loro territorio.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento 9/88 *

I — Antefatti e fase scritta del procedimento

1. L'art. 215 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, allegato al trattato tra i dieci Stati facenti già parte delle Comunità europee e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 9, in prosieguo: « atto di adesione »), dispone che

« l'art. 48 del trattato CEE è applicabile, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra il Portogallo e gli altri Stati membri, soltanto con riserva delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 216 a 219 del presente atto ».

Ai sensi dell'art. 216, n. 1,

« gli articoli da 1 a 6 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, sono applicabili soltanto dal 1° gennaio 1993 in Portogallo nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri e negli altri Stati membri nei confronti dei cittadini portoghesi ».

L'art. 218 dispone che,

« nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360 del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento n. 1612/68 la cui applicazione è differita in virtù dell'articolo 216, la Repubblica portoghese e gli altri Stati membri hanno la facoltà di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 216 che derogano al regolamento citato ».

2. La « Vreemdelingenwet » (legge olandese sugli stranieri; *Staatsblad* 1965, pag. 40) distingue, per quanto riguarda le condizioni di accesso e di soggiorno nei Paesi Bassi, tra

* Lingua processuale: l'olandese.

i cittadini della CEE che godono di uno status privilegiato e gli stranieri soggetti al regime di diritto comune.

I cittadini della Comunità che si recano nei Paesi Bassi per svolgervi un'attività lavorativa subordinata ottengono un permesso di soggiorno automaticamente rinnovabile, la cui validità ha una durata, in linea di principio, di cinque anni.

Gli stranieri soggetti al regime di diritto comune ottengono il diritto di soggiorno solo in base ad un'autorizzazione subordinata a determinate condizioni, alcune delle quali riservano all'amministrazione un ampio potere discrezionale.

3. A norma dell'art. 91, n. 1, parte iniziale e lett. a), del « Vreemdelingenbesluit » (regolamento sullo status degli stranieri; *Staatsblad* 1966, pag. 387), è considerato cittadino della Comunità che gode di uno status privilegiato lo straniero che sia cittadino di uno Stato membro della CEE e che soggiorni o si rechi nei Paesi Bassi per svolgervi un'attività lavorativa, subordinata o no, oppure come destinatario di servizi.

Il n. 5 dell'art. 91 dispone che lo straniero cittadino di uno Stato che è entrato a far parte della Comunità economica europea come Stato membro, nei cui confronti sia previsto un regime transitorio dal trattato di adesione oppure da disposizioni adottate in virtù di detto trattato, è considerato cittadino della Comunità, che gode di uno status privilegiato solo purché tale qualità risulti dal regime transitorio considerato.

4. Gli stranieri occupati a bordo di navi battenti bandiera olandese non debbono necessariamente essere titolari di un documento di soggiorno, poiché il soggiorno a bordo di una nave olandese non è considerato soggiorno nei Paesi Bassi ai fini dell'applicazione della « Vreemdelingenwet ». Gli stranieri che rientrano in questa categoria possono, a norma dell'art. 44 della « Vreemdelingenbesluit », soggiornare nei Paesi Bassi durante i periodi di congedo.

Il regime di diritto comune di ammissione degli stranieri si applica agli stranieri che sono stati o sono occupati come marinai su navi olandesi e che vogliono ottenere un permesso di soggiorno.

Secondo la « Vreemdelingencirculaire » 1982 (circolare relativa agli stranieri), gli stranieri che hanno lavorato su una nave olandese per sette anni consecutivi, se soddisfano taluni requisiti di età e sono in possesso di buone note di qualifica, possono ricevere l'autorizzazione a svolgere sulla terraferma un'attività lavorativa subordinata.

Un permesso di soggiorno ai fini della ricomposizione del nucleo familiare è concesso al membro straniero del personale navigante che desidera continuare a restare occupato come marinaio e che, in aggiunta a quelli sopramenzionati, soddisfa anche i seguenti requisiti: la nave sulla quale è imbarcato deve avere un porto d'immatricolazione olandese; l'interessato deve disporre di un alloggio adeguato per la propria famiglia; si deve poter presumere che eserciterà per almeno un anno l'attività di marinaio su una nave olandese.

5. Il sig. Mário Lopes da Veiga, cittadino portoghese, originario delle isole del Capo Verde, lavorava dal 1974 come marinaio per varie società armatrici con sede nei Paesi Bassi su navi battenti bandiera olandese. L'imposta e i contributi di previdenza so-

ciale trattenuti sulla sua retribuzione venivano versati nei Paesi Bassi. Le navi sulle quali prestava servizio avevano tutte il loro porto d'immatricolazione nei Paesi Bassi dove, inoltre, egli trascorreva i periodi di congedo.

Il 31 marzo 1983 il sig. Lopes da Veiga si iscriveva all'anagrafe del comune dell'Aia presso l'indirizzo di una cittadina olandese, con la quale dichiarava di intrattenere una stabile relazione dal 1978.

Il 12 aprile 1983 egli presentava una domanda di permesso di soggiorno al capo della polizia locale del comune dell'Aia. Detta domanda veniva respinta con decisione 28 agosto 1985. Il ricorso amministrativo proposto il 21 ottobre 1985 veniva respinto con decisione dello Staatssecretaris van Justitie del 17 gennaio 1986 con la motivazione che le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori non erano applicabili al sig. Lopes da Veiga, il quale non aveva mai lavorato nel territorio dei Paesi Bassi; a norma del regime transitorio istituito dall'atto di adesione, la libera circolazione dei lavoratori di cittadinanza portoghese sussisterebbe soltanto a partire dal 1993.

6. Il Raad van State, dinanzi al quale è stato proposto un ricorso avverso detta decisione, ha sospeso il procedimento, con sentenza 22 dicembre 1987, fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

« 1) Se l'art. 216, n. 1, dell'atto di adesione debba essere interpretato nel senso che gli artt. 7 e seguenti del regolamento n. 1612/68 si applicano nei confronti di un cittadino portoghese che lavori a bordo di una nave olandese alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi e che non abbia ottenuto, né in base al regime di diritto comune in materia di ammissione degli stranieri nel territorio olandese, né altrimenti, un documento di soggiorno per lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata nel territorio olandese.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 218 dell'atto di adesione debba essere interpretato nel senso che l'art. 4 della direttiva 68/360 si applica del pari nei confronti del cittadino portoghese di cui alla prima questione ».

7. Nella sentenza di rinvio il Raad van State rileva che, a suo parere, l'interessato, poiché aveva lavorato su una nave olandese alle dipendenze di una società armatrice olandese al momento dell'adesione del Portogallo, già possedeva, in detta data, lo status di lavoratore migrante ai sensi del diritto comunitario e non poteva essergli opposto il regime transitorio contemplato agli artt. da 216 a 218 dell'atto di adesione.

8. La sentenza del Raad van State è stata registrata nella cancelleria della Corte il 13 gennaio 1988.

9. In conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno depositato osservazioni scritte, il 14 aprile 1988 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Caeiro e B. J. Drijber, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, il 19 aprile 1988 il governo del Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. E. F. Jacobs, segretario generale del Ministero degli affari esteri, il 21 aprile 1988 il sig. Mário Lopes da Veiga, ricorrente nella causa principale, rappresentato dall'avv. R. J. Wybenga del foro di Rotterdam, e il 28 aprile 1988 il governo della Repubblica portoghese, rappre-

sentato dal sig. Luís Fernandes, capo della direzione del servizio giuridico presso la direzione generale degli affari europei, e dalla sig. ra Maria Luísa Duarte, consigliere giuridico della direzione generale degli affari europei.

10. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Il governo del Regno dei Paesi Bassi, invitato a rispondere ad un quesito, ha ottemperato nel termine impartitogli.

11. A norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con decisione 26 aprile 1989, ha attribuito la causa alla sesta sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. Il *sig. Mário Lopes da Veiga*, ricorrente nella causa principale, rileva di essere già stato autorizzato a soggiornare nei Paesi Bassi nell'ambito del suo rapporto di lavoro. Il fatto che non gli sia stato formalmente rilasciato un permesso di soggiorno o un permesso di lavoro non può essergli opposto, dato che, in qualità di cittadino privilegiato CEE, egli può esercitare il suo diritto indipendentemente dal rilascio di un siffatto documento di soggiorno. Il rapporto di lavoro che intrattiene col suo datore ha un nesso con il territorio olandese e dev'essere considerato come un lavoro svolto nel territorio olandese. La ratio delle disposizioni transitorie dell'atto di adesione consiste nell'evitare un improvviso aumento della popolazione straniera in uno degli Stati membri in conseguenza di un inatteso afflusso di lavoratori. Orbene, egli ha già acquisito un posto sul mercato del lavoro dei Paesi Bassi e già fin d'ora deve beneficiare della parità di trattamento.

Ciò considerato, la prima questione pregiudiziale va risolta in senso affermativo.

Poiché gli artt. 7 e seguenti del regolamento n. 1612/68 (GU L 257, pag. 2) sono applicabili al ricorrente nella causa principale, questi dev'essere considerato cittadino ai sensi dell'art. 1 della direttiva 68/360 (GU L 257, pag. 13). L'art. 4 di detta direttiva dispone che lo Stato membro riconosce il diritto di soggiorno al cittadino interessato che esibisca un documento di viaggio nonché una dichiarazione del datore di lavoro.

Anche la seconda questione va pertanto risolta in senso affermativo.

2. Il *governo olandese* descrive innanzitutto i provvedimenti in vigore per i marinai e gli ex marinai. Sussiste una totale libertà di accesso per quanto riguarda il lavoro e il soggiorno a bordo di una nave marittima battente bandiera olandese. Per quanto riguarda il soggiorno sulla terraferma, uno sbarco tra un viaggio e l'altro non richiede un permesso di soggiorno. Per quanto riguarda l'attività lavorativa sulla terraferma o i problemi di ricomposizione del nucleo familiare, trovano applicazione le norme di diritto comune sugli stranieri. Il governo dei Paesi Bassi ricorda le condizioni alle quali il marinaio straniero può ottenere l'autorizzazione a svolgere un lavoro subordinato sulla terraferma o il permesso di soggiorno ai fini della ricomposizione del nucleo familiare.

Le navi marittime battenti bandiera olandese non costituiscono parte integrante del terri-

torio dei Paesi Bassi e lo svolgimento di un'attività lavorativa su tali navi esula dal mercato del lavoro dei Paesi Bassi. L'art. 216 dell'atto di adesione autorizza la distinzione tra lo svolgimento di un'attività a bordo di una nave battente bandiera olandese e l'esercizio di un'attività nel territorio dei Paesi Bassi.

Il governo olandese suggerisce pertanto di risolvere la prima questione in senso negativo.

Il governo olandese rileva ancora, ad abundantiam, che anche la seconda questione dev'essere risolta in senso negativo. Il campo d'applicazione del regolamento n. 1612/68 è limitato ai cittadini comunitari che svolgono un'attività nel territorio di uno Stato membro. Le norme sul lavoro svolto a bordo di navi battenti bandiera olandese, le quali, da un lato, sono più permissive del regime normale, nel senso che non contemplano restrizioni per quanto riguarda l'ammissione di stranieri e, dall'altro, sono più restrittive, nel senso che non prevedono alcun permesso di soggiorno nel territorio olandese, sono conformi al trattato CEE. Tali condizioni, d'altronde, non sono discriminatorie e non sono in contrasto con l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte nella sentenza 4 aprile 1974 (Commissione/Repubblica francese, causa 167/73, Racc. pag. 359). Poiché la sfera di applicazione ratione loci del regolamento n. 1612/68 è limitata al territorio degli Stati membri, la Commissione ha sottoposto al comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori un progetto preliminare di modifica di detto regolamento che ne estende il suo campo di applicazione al di là del territorio degli Stati membri.

3. Il *governo della Repubblica portoghese* rileva che il principio generale della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'art. 48 e seguenti del trattato CEE e attuato dal regolamento n. 1612/68 e dalla direttiva 68/360, subisce nell'atto di adesione alcune deroghe. L'art. 216 dell'atto di adesione sospende fino al 1° gennaio 1993 l'applicazione degli artt. da 1 a 6 del regolamento n. 1612/68, frapponendo così ostacoli alla possibilità, per i lavoratori portoghesi, di spostarsi nell'ambito della Comunità al fine di trovare e di esercitare ivi un lavoro. Il principio della parità di trattamento sancito nell'art. 7 e seguenti del regolamento n. 1612/68 non può tuttavia essere negato ai lavoratori portoghesi che già lavorano o che hanno ottenuto un'occupazione regolare nella Comunità a partire dal 1° gennaio 1986.

Il diritto di soggiorno costituisce un elemento essenziale del principio della libera circolazione delle persone ed ha il suo fondamento giuridico nell'art. 48, n. 3, lett. c), del trattato CEE e nell'art. 4 della direttiva 68/360. La Corte ha sancito il carattere puramente dichiarativo del documento di soggiorno concesso dalle autorità nazionali ai cittadini degli Stati membri ed ha negato a dette autorità il potere discrezionale che, per tradizione, è applicabile alla generalità degli stranieri. Alla stregua di quanto vale per il principio della parità di trattamento, gli Stati membri non possono vietare l'esercizio del diritto di soggiorno sancito dalla direttiva 68/360, e, in particolare, dal suo art. 4, ai cittadini portoghesi che già lavorano o che hanno ottenuto un'occupazione regolare nella Comunità a partire dal 1986, invocando le limitazioni contemplate dall'art. 218 dell'atto di adesione.

Il lavoro a bordo di una nave dev'essere giuridicamente disciplinato nello spazio territoriale dello Stato d'immatricolazione della nave. Nella sopracitata sentenza 4 aprile

1974 la Corte ha riconosciuto l'applicazione del diritto comunitario ai marinai cittadini di uno Stato membro della Comunità che lavorano a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro. Le disposizioni del diritto comunitario riguardanti la libera circolazione dei lavoratori sono, salva espressa deroga, applicabili al settore del lavoro marittimo. La deroga contemplata dall'art. 61, n. 1, del trattato si limita alle prestazioni di servizi e il Consiglio non si è mai avvalso dei poteri conferitigli dall'art. 84, n. 2, per adottare disposizioni specifiche per i trasporti marittimi.

Ciò considerato, la Repubblica portoghese suggerisce di risolvere le questioni sollevate dal Raad van State come segue:

« 1) L'art. 216, n. 1, dell'atto di adesione dev'essere interpretato nel senso che gli artt. 7 e seguenti del regolamento n. 1612/68 si applicano ad un cittadino portoghese che eserciti legittimamente un'attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, compresa quella di marinaio.

2) L'art. 218 dell'atto di adesione deve pertanto essere inteso nel senso che l'art. 4 della direttiva 68/360 si applica del pari al cittadino portoghese sopra considerato ».

4. La *Commissione* ricorda che il diritto olandese non contiene norme generali che definiscano, in termini geografici, il territorio del Regno. Lo Stato olandese non considera le navi battenti bandiera olandese come facenti parte del proprio territorio e dal lavoro svolto sulla nave battente bandiera olandese non può essere tratto alcun diritto di soggiorno nel territorio olandese. Per quanto riguarda il regime olandese di assicurazione contro la disoccupazione, la legge stabilisce, ai fini della determinazione del domicilio dei membri dell'equipaggio delle navi, che le navi aventi il porto d'immatricolazione nei Paesi Bassi sono considerate far parte dei Paesi Bassi. La medesima normativa, tuttavia, nega la qualità di lavoratore ad uno straniero facente parte dell'equipaggio di una nave avente il porto d'immatricolazione nei Paesi Bassi qualora egli risieda a bordo di detta nave. Con riguardo all'art. 13, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71 (vedansi regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2083, che modifica il regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71; GU L 230, pag. 1), detta disposizione dovrebbe restare inapplicabile nei confronti dei cittadini di uno Stato membro delle Comunità. Ciò considerato, il ricorrente nella causa principale può far valere, dal 1° gennaio 1986, il suo diritto all'indennità di disoccupazione.

Per quanto riguarda i problemi del diritto di soggiorno, la Commissione osserva che la Corte è già stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni transitorie in materia di libera circolazione dei lavoratori contenute nell'atto di adesione nella sentenza 23 marzo 1983 (Peskeloglou, causa 77/82, Racc. pag. 1085) e nella causa 3/87 (sentenza 14 dicembre 1989, Agegate, Racc. pag. 4459). A differenza del caso di specie, si trattava di casi in cui Stati membri originari avevano promulgato, dopo l'adesione della Grecia e della Spagna, nuovi provvedimenti restrittivi riguardanti l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata da parte di cittadini greci nel territorio tedesco (sentenza 23 marzo 1983, sopracitata) e da

parte di cittadini spagnoli su pescherecci battenti bandiera britannica (causa Agegate, sopramenzionata).

Per risolvere le questioni sollevate dal Raad van State è necessario risolvere due questioni preliminari, la prima relativa all'applicabilità dell'art. 48 del trattato CEE ai lavoratori marittimi, la seconda relativa al legame giuridico tra l'occupazione dell'interessato e il territorio della Comunità.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 48 del trattato CEE ai lavoratori marittimi, la Commissione ricorda la copiosa giurisprudenza con cui la Corte ha conferito portata comunitaria alla nozione di lavoratore e riconosciuto che tale nozione non dev'essere interpretata in modo restrittivo. Il lavoro di un marinaio a bordo di una nave costituisce un rapporto di lavoro ai sensi della sentenza 3 luglio 1986 (Lawrie-Blum, causa 66/85, Racc. pag. 2139), dato che una persona fornisce, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione. Nella sopramenzionata sentenza 4 aprile 1974 la Corte ha d'altronde considerato che l'art. 48 del trattato e il regolamento n. 1612/68 si applicano al lavoro nella marina mercantile. Se il marinaio può invocare il divieto di discriminazione sancito dall'art. 48, egli può altresì far valere i diritti conferiti dalle norme derivate di diritto comunitario fondate sull'art. 49 del trattato, ivi compresa, in particolare, la direttiva 68/360.

Per quanto riguarda il nesso dell'attività svolta dall'interessato col territorio della Comunità, la Commissione ritiene che gli effetti giuridici del rapporto di lavoro possano essere situati nel territorio dei Paesi Bassi. Infatti, l'interessato lavora su una nave battente bandiera olandese; è al servizio di una società armatrice di diritto olandese con sede nei Paesi Bassi; sul suo salario vengono operate trattenute d'imposta nei Paesi Bassi ed egli versa contributi al regime previdenziale olandese.

Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, la Commissione riconosce che ogni deroga al principio della libera circolazione dev'essere interpretata restrittivamente. L'art. 216, n. 1, sospende soltanto l'applicazione dei primi sei articoli del regolamento n. 1612/68 relativo alla ricerca e all'accettazione di un'occupazione da parte di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.

Pertanto, l'art. 216 dell'atto di adesione dichiara gli artt. 7 e seguenti del regolamento n. 1612/68 applicabili ai cittadini portoghesi esattamente come l'art. 56, n. 1, dell'atto di adesione dichiara gli stessi articoli applicabili ai cittadini spagnoli.

La ratio delle disposizioni transitorie è di limitare per un certo periodo di tempo l'accesso dei cittadini portoghesi al mercato del lavoro degli altri Stati membri; per contro, non sussiste alcuna ragione per negare ai cittadini portoghesi che, al momento dell'adesione già lavoravano in un altro Stato membro, i diritti e i vantaggi conferiti nel titolo II del regolamento n. 1612/68.

L'art. 217, n. 1, dell'atto di adesione contempla condizioni speciali per l'art. 11 del regolamento n. 1612/68 figurante nel titolo III relativo ai diritti dei familiari, il che dimostra che dette disposizioni sono in linea di principio applicabili ai lavoratori migranti. Lo stesso deve valere, a maggior ra-

gione, per i diritti sanciti nel titolo II a favore del lavoratore migrante stesso.

Secondo la Commissione, si può dedurre un'ultima argomentazione dall'art. 379, n. 4, dell'atto di adesione, che recita:

« In caso di difficoltà gravi che siano suscettibili di protrarsi sul mercato del lavoro del Granducato del Lussemburgo, questo Stato membro può domandare di essere autorizzato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e alle condizioni di cui al paragrafo 3, ad applicare temporaneamente fino al 31 dicembre 1995 misure di salvaguardia, nel quadro delle disposizioni nazionali che disciplinano il cambiamento dell'impiego, nei confronti dei lavoratori cittadini di un nuovo Stato membro ammessi, posteriormente alla data di questa autorizzazione, ad immigrare nel Granducato allo scopo di esercitare un lavoro salariato ».

Questa disposizione integra il regime transitorio generale stabilito, per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo, dall'art. 216, n. 1, 3° comma, nel senso che diritti diversi da quelli riguardanti l'accesso al lavoro subordinato possono essere rifiutati ai cittadini portoghesi ai sensi di misure nazionali di salvaguardia a carattere temporaneo, alle condizioni procedurali e materiali suesposte. Poiché detta disposizione ha chiaramente carattere derogatorio, la norma principale (alla quale essa deroga) non può, a contrario, essere altro che il riconoscimento del diritto di cambiare occupazione ai cittaini portoghesi che esercitano un'attività subordinata sul territorio di altri Stati membri.

Il fatto che l'interessato non sia in possesso di un documento di soggiorno per esercitare un'attività lavorativa subordinata nel territorio dei Paesi Bassi nulla toglie al diritto conferitogli dal regolamento n. 1612/68 (sentenza 8 aprile 1976, Royer, causa 48/75, Racc. pag. 497).

Ciò considerato, la Commissione suggerisce di risolvere la prima questione come segue:

« L'art. 216, n. 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese del 1985 dev'essere inteso nel senso che gli artt. 7 e seguenti del regolamento n. 1612/68 si applicano ad un cittadino portoghese che, da una data precedente all'adesione del Portogallo, esercita a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro un'attività lavorativa subordinata alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in detto Stato membro e che non ha ottenuto un documento di soggiorno per lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata nel territorio dello stesso Stato membro ».

Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 218, n. 1, dell'atto di adesione, la Commissione assume che il diritto del lavoratore migrante ad un permesso di soggiorno non è indissolubilmente legato alle disposizioni del titolo I del regolamento n. 1612/68, ma dipende da quelle del titolo II, relativo all'esercizio dell'attività lavorativa e alla parità di trattamento. Infatti, il rilascio di un permesso di soggiorno è un presupposto per l'applicazione del principio della parità di trattamento. L'art. 218 dell'atto di adesione non osta, pertanto, all'applicabilità dell'art. 4 della direttiva 68/360 nel caso di cittadini portoghesi che già esercitavano un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro al momento dell'adesione del Portogallo.

Si deve pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che:

« l'art. 218 dell'atto di adesione dev'essere inteso nel senso che l'art. 4 della direttiva

68/360 si applica del pari al cittadino portoghese considerato nella prima questione ».

III — Risposta al quesito posto dalla Corte

Invitato ad esporre le ragioni per le quali la normativa olandese fa una distinzione tra l'esercizio di un'attività a bordo di una nave battente bandiera olandese e l'esercizio di un'attività nel territorio olandese, il *governo olandese* ribadisce che le navi battenti bandiera olandese hanno sovente un legame soltanto formale con i Paesi Bassi.

Dette navi fanno solo raramente, o addirittura mai, scalo in un porto olandese e il loro centro di attività si trova in un'altra parte del mondo, dove vengono anche ingaggiati i marinai. Il lavoro svolto a bordo di dette navi non incide minimamente sul mercato del lavoro dei Paesi Bassi. Anche in altri Stati membri vigono leggi secondo cui le navi battenti bandiera nazionale non sono tenute ad applicare integralmente la normativa nazionale. La distinzione operata dalla normativa olandese tende altresì a preservare l'esistenza di una flotta mercantile olandese; occorre far sì che le navi non adottino bandiere di Stati che stabiliscono condizioni meno rigorose ed evitare allo stesso tempo costi di manodopera eccessivamente elevati.

Invitato a precisare quali siano le norme di diritto pubblico, di diritto del lavoro e di previdenza sociale olandesi che si applicano ai marinai stranieri che lavorano a bordo di navi olandesi, e a quali condizioni, il *governo olandese* risponde che l'applicazione del diritto olandesi ai marinai stranieri che lavorano a bordo di navi olandesi è, nella maggior parte dei casi, esclusa. Poiché le situazioni variano a seconda della materia considerata, il governo olandese passa in rassegna vari rami del diritto.

Il diritto penale si applica integralmente ai fatti commessi a bordo di una nave battente bandiera olandese.

La legge sul lavoro dei lavoratori subordinati stranieri non è applicabile ai marinai.

Il codice del commercio contiene disposizioni specifiche sui contratti di lavoro nella navigazione marittima; in base a dette disposizioni trovano, in linea di principio, applicazione le norme del codice civile.

In materia di previdenza sociale e di legislazione fiscale, vige il criterio del legame coi Paesi Bassi. Così, le assicurazioni popolari e le assicurazioni dei lavoratori dipendenti riguardano soltanto i marinai domiciliati nel territorio europeo dei Paesi Bassi.

La legge relativa al salario minimo e all'assegno minimo per ferie si applica soltanto ai membri dell'equipaggio che si trovano a bordo di navi aventi il loro porto d'immatricolazione nei Paesi Bassi, se abitano nel territorio dei Paesi Bassi o sulla nave in quanto non hanno domicilio sulla terraferma.

La legge relativa alla durata del lavoro e ai tempi di riposo nella navigazione marittima è applicabile soltanto alle persone che lavoravano a bordo di navi.

F. A. Schockweiler
giudice relatore